



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l'articolo 12, recante *“Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”*, e l'articolo 13, recante *“Copertura finanziaria”*;

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, in particolare, l'articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 741, il quale dispone l'incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per un importo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, recante *“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per il triennio 2017/2019”*;

VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2019, n. 220, con il quale è costituita la Cabina di regia, di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il riparto per l'anno 2019 del Fondo nazionale per il Sistema integrato

di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5, secondo cui ai fini del riparto delle risorse disponibili per il 2020 si tiene conto degli esiti del monitoraggio del Ministero relativamente all'impiego delle risorse del 2017;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 233, commi 1 e 2, che ha incrementato per l'anno 2020 di ulteriori 15 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 65 del 2017, anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19;

RITENUTO di poter procedere al riparto delle risorse e.f. 2020 anche in assenza del Piano pluriennale con decorrenza dal 2020, per effetto della previsione di cui all'articolo 233, comma 2, del D. L. n. 34 del 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato è previsto il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, e che, anche sulla base di tale esigenza, il Ministero dell'istruzione provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;

TENUTO CONTO dall'ultima indagine ISTAT del 12 dicembre 2019, relativa all'anno scolastico 2017/2018, denominata "*Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia*";

RITENUTO in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 12, comma 4, primo periodo del decreto legislativo n. 65 del 2017, di ripartire l'importo aggiuntivo di 15 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell'ISTAT;

RITENUTO di dover ripartire i 249 milioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 1160 del 2019, che assegna una quota perequativa pari a 30 milioni di euro in favore delle regioni con una copertura dei servizi inferiore alla media nazionale, secondo le modalità dallo stesso stabilite;

RITENUTO di dover destinare le risorse per la tipologia di interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), secondo le autonome determinazioni assunte dalle programmazioni regionali anche in ragione delle specifiche esigenze dei territori legate al

diffondersi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ferma restando la natura del finanziamento statale, quale cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 65 del 2017;

VISTA la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 22583 del 7 novembre 2019, recante l'analisi degli esiti del monitoraggio, promosso dalla Cabina di regia con riferimento alle risorse per il 2017, che dà contezza delle difficoltà, connesse anche alla tempistica, incontrate dalle regioni e dai comuni per effettuare la rilevazione;

RITENUTO di procedere alla distribuzione delle risorse nei primi mesi dell'anno di riferimento, in osservanza della posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome allegata all'intesa della Conferenza Unificata rep. atti 138 CU del 18.12.2019, presupposto del riparto avvenuto con D.M. 19 dicembre 2019, n. 1160, e pertanto di non riaprire i termini del monitoraggio afferente le risorse per il 2017, al fine di evitare ulteriori ritardi nella distribuzione delle risorse che potrebbero essere determinati anche dalle difficoltà collegate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA l'intesa del 18 giugno 2020 (n. 63) in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per "*Ministero*" si intende il Ministero dell'istruzione.
2. Per "*Decreto legislativo*" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.
3. Per "*Sistema integrato*" si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.
4. Per "*Fondo*", si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.

Articolo 2

(Criteri di riparto del Fondo)

1. Lo stanziamento del Fondo per l'anno 2020 è pari a complessivi 264 milioni di euro, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 "*Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*".
2. Le risorse del Fondo per il 2020 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:
 - a) l'importo di 249 milioni di euro ripartiti secondo la distribuzione di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 dicembre 2019, n. 1160;
 - b) l'importo di 15 milioni di euro al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell'ISTAT.
3. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell'allegato 1 (tabella di riparto), che è parte integrante del decreto.
4. Le regioni, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato con il riparto di cui al presente decreto.

Articolo 3

(Definizione degli interventi)

1. Il Fondo, in coerenza con le previsioni dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), finanzia le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
 - b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

- c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi della programmazione delle regioni tengono conto della necessità di contrastare nei territori le conseguenze negative legate alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica durante l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID 19. Sono a tal fine definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:
- a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
 - b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
 - c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;
 - d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;
 - e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

Articolo 4

(Assegnazione, erogazione e rendicontazione)

1. Entro il 15 luglio 2020 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono al Ministero la programmazione regionale dell'intero importo regionale afferente alle risorse 2020. La programmazione regionale è trasmessa unitamente alla scheda

riassuntiva sulla programmazione generale degli interventi predisposta dal Ministero in formato excel contenente anche l'elenco dei comuni, in forma singola o associata, beneficiari del fondo (allegato A).

2. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.
3. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo. Per garantire l'efficacia degli interventi a ciascun comune è erogato un importo non inferiore a euro 1.000,00. L'erogazione avviene di norma entro quindici giorni dalla comunicazione della programmazione regionale.
4. Nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla data indicata al comma 1, le Regioni non abbiano inviato al Ministero la programmazione regionale dell'intero importo per il 2020, unitamente all'elenco dei Comuni beneficiari del fondo (allegato A), il Ministero con apposita nota invita le Regioni inadempienti a provvedere entro e non oltre i successivi quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota. Decorso quest'ultimo termine, ove dovesse persistere l'inadempienza della Regione il Ministero eroga le risorse direttamente ai Comuni, distribuendo l'importo regionale tra i Comuni in proporzione all'ultima programmazione regionale disponibile.
5. Con successivo accordo, da sancire in sede di conferenza unificata entro il 30 settembre 2020, saranno definite la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse dell'annualità 2020, nonché la scheda della programmazione regionale che specifica la tipologia di interventi che verranno realizzati nei singoli Comuni.
6. Entro il 30 agosto 2023 le regioni trasmettono al Ministero la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere nel 2020 secondo il modello definito con il successivo accordo di cui al comma precedente. La restituzione da parte delle regioni della scheda di monitoraggio debitamente compilata è condizione essenziale per l'erogazione del Fondo relativo al riparto delle risorse afferenti l'e.f. 2024.
7. Per il riparto e.f. 2024 si considerano gli esiti del monitoraggio risorse 2020.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina

Allegato 1 – Tabella di riparto

Allegato A – Programmazione generale degli interventi

Riparto Fondo 0-6 e.f. 2020

Regione	Totale pregresso Piano riparto 2019 (D.M. 1160 del 19.12.2019)	0 anni	1 anni	2 anno	totale popolazione 0-3 1.1.2019 (ISTAT)	Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2017 - DATI ISTAT al 12.12.2019	Totale posti disponibili	Posti disponibili in base alla media del 24,7%	Proiezione posti da attivare applicando la media nazionale del 24,7% (h-g)	Perequazione per posto aggiuntivo	Totale complessivo 2020
Abruzzo	€ 4.527.141,16	8871	9494	10003	28368	21,6	6.127,49	7.006,90	879,41	€ 222.477,25	€ 4.749.618,41
Basilicata	€ 1.940.022,06	3689	3926	4009	11624	14,3	1.662,23	2.871,13	1.208,90	€ 305.832,85	€ 2.245.854,91
Calabria	€ 8.584.349,40	15036	15681	15979	46696	10,1	4.716,30	11.533,91	6.817,62	€ 1.724.756,27	€ 10.309.105,67
Campania	€ 27.157.757,92	47836	49842	50055	147733	8,6	12.705,04	36.490,05	23.785,01	€ 6.017.257,39	€ 33.175.015,31
Emilia Romagna	€ 21.045.487,36	32486	33566	35276	101328	38,1	38.605,97	25.028,02			€ 21.045.487,36
Friuli Venezia Giulia	€ 4.515.115,32	7829	8224	8644	24697	31,0	7.656,07	6.100,16			€ 4.515.115,32
Lazio	€ 24.519.399,38	42120	44327	47550	133997	30,8	41.271,08	33.097,26			€ 24.519.399,38
Liguria	€ 5.079.850,65	8987	9742	10037	28766	30,6	8.802,40	7.105,20			€ 5.079.850,65
Lombardia	€ 41.730.117,48	75523	79679	82492	237694	29,5	70.119,73	58.710,42			€ 41.730.117,48
Marche	€ 5.553.182,31	10159	10694	11463	32316	27,7	8.951,53	7.982,05			€ 5.553.182,31
Molise	€ 846.466,54	1872	2102	2060	6034	21,5	1.297,31	1.490,40	193,09	€ 48.848,42	€ 895.314,96
Piemonte	€ 16.342.410,11	28859	31018	32321	92198	27,5	25.354,45	22.772,91			€ 16.342.410,11
Puglia	€ 16.523.338,60	28753	30019	30957	89729	15,7	14.087,45	22.163,06	8.075,61	€ 2.043.010,19	€ 18.566.348,79
Sardegna	€ 4.973.531,27	9291	10116	10492	29899	27,9	8.341,82	7.385,05			€ 4.973.531,27
Sicilia	€ 22.823.662,06	40337	41253	41446	123036	9,8	12.057,53	30.389,89	18.332,36	€ 4.637.817,63	€ 27.461.479,69
Toscana	€ 14.408.969,27	24845	26298	27259	78402	35,0	27.440,70	19.365,29			€ 14.408.969,27
Trento	€ 2.723.479,80	4358	4542	4708	13608	37,3	5.075,78	3.361,18			€ 2.723.479,80
Bolzano	€ 2.162.827,37	5289	5405	5528	16222	27,4	4.444,83	4.006,83			€ 2.162.827,37
Umbria	€ 3.947.700,93	5816	6078	6447	18341	41,1	7.538,15	4.530,23			€ 3.947.700,93
Valle d'Aosta	€ 678.476,28	889	892	962	2743	47,1	1.291,95	677,52			€ 678.476,28
Veneto	€ 18.916.714,73	35442	37024	38332	110798	27,9	30.912,64	27.367,11			€ 18.916.714,73
	€ 249.000.000,00				1374229	24,7%	338.460,45	339.434,56	59.292,00	€ 15.000.000,00	€ 264.000.000,00

Nota metodologica: il calcolo è effettuato prendendo come base il Piano di riparto per il 2019 (D.M. 1160 del 19.12.2019) per un importo complessivo pari a € 249.000.000,00. La perequazione, ammontante a € 15.000.000,00, è stata effettuata in relazione ai posti disponibili a titolarità pubblica e privata, tenendo come riferimento la media nazionale del 24,7%.